

Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G03774 del 27/03/2018

Proposta n. 5250 del 26/03/2018

Oggetto:

D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Società COGETRAS S.r.l. – D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Nulla Osta per campagna di attività di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi nel Comune Colli sul Velino (RI), all'interno del cantiere ANAS SpA S.S. 79 - Direttrice Terni-Rieti, tratto Laziale, dalla Galleria Montelungo al confine regionale nel Comune di Colli sul Velino (RI), mediante impianto mobile autorizzato con successive Determinazioni n. G05334 del 21/04/2017 e n. G11204 del 07/08/2017.

Oggetto: D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 - Società COGETRAS S.r.l. – D.lgs. n. 152/2006, art. 208, c. 15 – D.G.R. n. 864/2014 - Nulla Osta per campagna di attività di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi nel Comune Colli sul Velino (RI), all'interno del cantiere ANAS SpA S.S. 79 - Direttrice Terni-Rieti, tratto Laziale, dalla Galleria Montelungo al confine regionale nel Comune di Colli sul Velino (RI), mediante impianto mobile autorizzato con successive Determinazioni n. G05334 del 21/04/2017 e n. G11204 del 07/08/2017.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
“POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI”**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 615 del 3 ottobre 2017 concernente “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1” “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'allegato B del medesimo r.r. n. 1/2002;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 03/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti” all'Ing. Flaminia Tosini a far data dal 06 novembre 2017;

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

VISTE le seguenti leggi, regolamenti e disposizioni in materia di rifiuti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante “norme in materia ambientale” e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la “disciplina regionale della gestione dei rifiuti” e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i);
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239, come modificata dalla DGR n. 5 del 17.01.2017, avente per oggetto “DM Ambiente 26 maggio 2016, n. 141 - DGR 17 aprile 2009 n. 239 – Aggiornamento Documento tecnico “Criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti””;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 26 gennaio 2012, n. 34 “Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la deliberazione 09 dicembre 2014, n. 864, avente per oggetto “Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
- la deliberazione 09 dicembre 2014, n. 865, avente per oggetto “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”.

VISTE le successive determinazioni della Regione Lazio n. G05334 del 21/04/2017 e n. G11204 del 07/08/2017. con le quali, ai sensi dell’art. 208, comma 15, del Decreto legislativo n. 152/2006, a favore della Società COGETRAS S.r.l., con sede legale in Fiano Romano, loc. Prato Risacco snc, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma, n. 11908571000 del 03/05/2012, R.E.A. n. RM1336214, C.F./ P.IVA 11908571000, è stata rilasciata l’autorizzazione, in via definitiva, all’utilizzo dell’impianto mobile per il recupero di recupero di rifiuti speciali, di marca “OFFICINE MECCANICHE DI PONZANO VENETO Modello OMTRACK APOLLO TK 116 F, Matricola n. 99D00900T”;

PRESO ATTO che con istanza acquisita al protocollo regionale al n. I.0101816.22-02-2018, la Società COGETRAS S.r.l. (di seguito Società), legalmente rappresentata dal sig. Giovanni Santini, ha presentato la richiesta di autorizzazione per una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi (operazioni R5/R13), ai sensi dell’art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., da svolgersi nel Comune Colli sul Velino (RI), all’interno del cantiere ANAS SpA S.S. 79 - Direttrice Terni-Rieti, tratto Laziale, dalla Galleria Montelungo al confine regionale nel Comune di Colli sul Velino (RI); in detta nota è stato specificato che i rifiuti speciali da utilizzare per il cantiere in questione provengono esclusivamente dalle macerie presenti nei Comuni di Amatrice ed Accumoli, colpiti dal sisma del 2016 e del 2017 e che l’impianto mobile da utilizzare è quello di cui al capoverso precedente;

PRESO ATTO che la documentazione tecnico-amministrativa trasmessa a corredo della suddetta istanza, contiene quanto previsto dalla DGR n. 864/2014 e, in particolare, un fascicolo “Elaborati grafici esplicativi”, e la “Relazione Tecnica”, entrambi a firma dell’ing. Matteo Rossi, iscritto all’Ordine ingegneri di Roma al n. A-25883, articolata sui seguenti paragrafi principali: “Inquadramento Territoriale e Vincolistica”, “Descrizione della Campagna Mobile”, “Tipologia Rifiuti da Trattare e loro Quantitativi”, Gestione delle Emissioni in Atmosfera, “Gestione delle Acque Reflue”, “Emissione Rumorose”, “Produzione Rifiuti”, “Fase di installazione delle Campagna Mobile”, “Piano di Emergenza”, “Divisione dell’Impianto e Ripristino dell’Area, “Sicurezza dei Lavoratori”;

PRESO ATTO che la Società in allegato alla richiesta, ha trasmesso anche una nota PEC della ASL di Rieti, Dipartimento prevenzione, n. 8085 del 14.02.2018, con la quale è stato espresso il parere igienico sanitario all’istanza di Autorizzazione allo svolgimento della campagna in questione, con la quale è stato espresso il parere igienico sanitario favorevole subordinato alle condizioni di seguito elencate, che la Società è tenuta a rispettare nel corso dello svolgimento della campagna di cui trattasi:

1. *acque meteoriche provenienti dalle coperture (non inquinate)*: tutte le acque meteoriche provenienti dalle coperture in idonea pendenza (copertura area “trincea area messa in riserva”) devono essere opportunamente raccolte e canalizzate, nella rete raccolta e collettamento prevista;
2. *acque di prima pioggia e di lavaggio del piazzale*: le acque di prima pioggia e di lavaggio dei piazzali (tutte le operazioni di stoccaggio e smistamento dei rifiuti dovranno avvenire in aree appositamente dotate di pavimentazione resa impermeabile) e delle aree destinate a manovra mezzi, devono essere convogliate in un pozzetto scolmatore con sistema by-pass collegato anche con una vasca d’accumulo di

prima pioggia che funziona da accumulo/decantazione opportunamente dimensionata, impermeabile e munita di sistemi di monitoraggio per verificare il livello del riempimento (secondo quanto previsto anche dal punto 3.3.1 della DGR N. 34 del 26.01.2012; dovrà essere prevista una procedura di controllo e svuotamento della vasca di raccolta anche in condizioni di emergenza; l'acqua di raccolta del serbatoio dovrà essere smaltita come rifiuto speciale; il perimetro dell'area impermeabilizzata dovrà essere opportunamente dimensionato in funzione delle operazioni definite e dovrà inoltre essere provvisto di un cordolo di contenimento;

3. l'area "Trincea messa in riserva" dovrà essere impermeabilizzata e isolata da tutte le aree esterne; nel caso di presenza di liquidi di percolazione, questi dovranno essere caratterizzati ed eventualmente smaltiti secondo quanto raccomandato dalla normativa vigente;
4. l'attività collegata all'esercizio in toto dovrà rispettare i valori acustici di emissione previsti per l'area urbanistica di collocazione del sito e in accordo con la normativa vigente;
5. dovrà essere previsto un sistema idoneo per l'abbattimento delle eventuali polveri scaturite dai processi produttivi;
6. alla chiusura dell'impianto è necessario predisporre un dettagliato piano di ripristino dell'area che comprenda la previsione delle operazioni di bonifica e smaltimento dei contenitori stoccaggio rifiuti, la bonifica dei vari settori dell'impianto, e del sistema di trattamento delle acque di prima pioggia.

PRESO ATTO che nel suddetto parere è stato rilevato altresì quanto segue:

- trattandosi di industria insalubre di 1° Classe, ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità del 5/9/94, PARTE I, lettera B) - Prodotti e Materiali, punti 83 e 100 dell'ALLEGATO, l'attività di cui trattasi permane assoggettata a quanto disposto dagli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS.;
- nella documentazione valutata non è indicata la presenza di lavoratori dedicati esclusivamente alle operazioni del sito e, di conseguenza, il parere espresso non ne tiene conto;
- il parere è espresso esclusivamente ai fini igienico sanitari, e, pertanto, non costituisce titolo di legittimità a sanatoria di eventuali abusi;

CONSIDERATO che con nota U.0139048.13-03-2018, da parte della competente Direzione Regionale è stata trasmessa copia della Determinazione n. G02795 del 07.03.2019, avente per oggetto la Pronuncia di V.I.A. ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., con la quale è stata disposta l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto riguardante la Campagna richiesta, secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata alla Determinazione medesima;

PRESO ATTO che la Società:

- ha motivato la richiesta della suddetta campagna per il trattamento delle "Macerie", CER 200399, facendo riferimento alla classificazione di cui al paragrafo 9 "Fase di selezione e carico" del documento "Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45" e adottato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G07943 del 06/06/2017;
- ha precisato, in relazione alle specifiche tecniche dell'impianto e dei quantitativi massimi autorizzati, pari a 432.000 ton/anno, che la campagna avrà una durata di 180 giorni, con decorrenza entro dieci giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, e che le quantità da trattare sono le seguenti:
 - 306.000 t - Operazione R5, R13 (da recuperare durante la campagna);
 - 800 t - Operazioni R13 (stoccaggio istantaneo);

RILEVATO che:

- con Determinazione n. G13515 del 04.10.2017 e successiva di integrazione n. G14791 31.10.2017, la Società è già stata autorizzata a svolgere un'altra campagna nello stesso luogo, per le stesse finalità e condizioni, ovvero sempre nel Comune Colli sul Velino (RI), all'interno del cantiere ANAS SpA S.S. 79 - Direttrice Terni-Rieti, tratto Laziale, dalla Galleria Montelungo al confine regionale nel Comune di Colli sul Velino (RI), utilizzando per il cantiere in questione, rifiuti speciali provenienti dalle macerie presenti nei Comuni di Amatrice ed Accumuli, colpiti dal sisma del 2016 e del 2017;
- la campagna mobile dovrà trattare solamente i rifiuti costituiti dalle "macerie" provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione conseguenti all'evento sismico

del 24/06/2016, i quali rifiuti, in accordo con il citato documento “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45”, sono stati classificati con il codice CER 200399;

- con Determinazione n. G11204 del 07/08/2017, come da richiesta specifica della Società, è stata approvata l'integrazione dell'elenco dei codici CER da trattare con l'impianto mobile approvato con Determinazione B4162 del 24/05/2011 e ss.mm.ii., con l'inserimento del codice CER 20 03 99, merceologicamente simile a quelli già autorizzati, in base a quanto stabilito dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 391 del 1 settembre 2016, avente per oggetto “ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;
- nella fase istruttoria non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della campagna di attività di recupero richiesta, mediante l'impianto mobile sopra indicato;
- sono stati acquisiti la Pronuncia di V.I.A. e il parere della ASL di Rieti, come sopra illustrato;
- si ritiene di richiamare quanto contenuto nel parere favorevole del Comune Colle sul Velino, prot. n. 3561 del 04.10.17, acquisito al prot. regionale al n. I.0496260.04-10-2017, contenente la prescrizione che l'impianto mobile sia dedicato esclusivamente al trattamento dei rifiuti speciali (operazioni R5/R13) delle macerie provenienti dai Comuni di Amatrice ed Accumoli, nonché la prescrizione di utilizzare e rispettare tutte le azioni di mitigazione dichiarate nella relazione tecnica allegata all'istanza;

RICHIAMATA la Società sulla necessità di svolgere la campagna nel rispetto di quanto contenuto nel citato Piano di gestione delle macerie, in recepimento della Legge n. 45 del 07/04/2017, che costituisce una deroga alla classificazione di cui all'art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero di utilizzare solamente rifiuti da demolizione, ricavati da un preventivo processo di selezione e cernita in altro sito dedicato, articolandolo in vari passaggi codificati nel suddetto Piano, per la separazione dagli stessi delle macerie di beni tutelati e di edilizia storica, dei materiali contenenti amianto (MCA), oltretutto dei RAEE (codice CER 200121*, 200123*, 200135* e 200136), dei rifiuti ingombranti (CER 200307), dei rifiuti urbani indifferenziati che possono essere agevolmente separati dalle macerie (CER 200301), della frazione legnosa (CER 200138) e della frazione ferrosa (CER 170405);

PRESO ATTO che la Società ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori previsti dalla DGR n. 865/2014, come risulta da attestazione di pagamento allegata all'istanza presentata, datata 21.02.2018;

RILEVATO l'obbligo che la Società COGETRAS Srl, quale proprietaria dell'Impianto Mobile e intestataria del provvedimento regionale autorizzativo, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 864/2014, prima dell'avvio della campagna, dovrà attivare le seguenti Polizze e inviarne copia alla competente Area regionale in materia di rifiuti:

- Polizza di Assicurazione per responsabilità ambientale di attività presso terzi, per un massimale garantito pari a € 5.000.000;
- Polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento con massimale minimo assicurato di € 5.000,00;

RILEVATA la necessità che nella fase di esercizio dell'impianto mobile, la Società, oltre al rispetto di tutti gli obblighi di legge per la tutela della Salute dei lavoratori e delle persone, è tenuta ad utilizzare i dispositivi relativi alla difesa delle matrici ambientali, come descritti nella Relazione Tecnica, e dovrà delimitare opportunamente la zona in cui è collocato l'impianto, in modo da rispettare le distanze di sicurezza nell'intorno dello stesso, in considerazione della sua collocazione all'interno di un complesso in cui è presente un'importante movimentazione di mezzi di lavoro;

ATTESO che con l'entrata in vigore del D.Lgs 205/2010 è stato abrogato l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali categoria 7, per i gestori di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per autorizzare lo svolgimento della campagna di attività richiesta, rispettando le prescrizioni riportate nelle successive Determinazioni autorizzative n. G05334 del 21/04/2017 e n. G11204 del 07/08/2017, all'utilizzo dell'impianto mobile in questione, nonché quanto rilevato nel presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di rilasciare l'autorizzazione**, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., a favore della Società COGETRAS S.r.l., con sede legale in Fiano Romano, loc. Prato Risacco snc, con iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma, n. 11908571000 del 03/05/2012, R.E.A. n. RM1336214, C.F./P.IVA 11908571000, legalmente rappresentata dal sig. Giovanni Santini, per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero di rifiuti speciali inerti non pericolosi (operazioni R5/R13), da svolgersi con l'impianto mobile autorizzato con successive Determinazioni n. G05334 del 21/04/2017 e n. G11204 del 07/08/2017, secondo le modalità di seguito indicate:
 - la campagna di attività dovrà svolgersi nel Comune Colli sul Velino (RI), all'interno del cantiere ANAS SpA S.S. 79 - Direttrice Terni-Rieti, tratto Laziale, dalla Galleria Montelungo al confine regionale nel Comune di Colli sul Velino (RI), e dovrà avere una durata di 180 giorni, con decorrenza entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento regionale autorizzativo;
 - i rifiuti da trattare sono CER 20 03 99, secondo le seguenti quantità e operazioni:
 - 306.000 t - Operazione R5, R13 (da recuperare durante la campagna);
 - 800 t - Operazioni R13 (stoccaggio istantaneo);
 - l'impianto mobile da utilizzare per la campagna è stato costruito dalle "OFFICINE MECCANICHE DI PONZANO VENETO Modello OMTRACK APOLLO TK 116 F, Matricola n. 99D00900T";
- **di stabilire che la Società:**
 - prima dell'avvio della campagna d'attività dovrà comunicare alla competente Area regionale la data di inizio della stessa e dovrà trasmettere copie delle seguenti Polizze:
 - Polizza di Assicurazione per responsabilità ambientale di attività presso terzi, per un massimale garantito pari a € 5.000.000;
 - Polizza assicurativa di responsabilità civile da inquinamento con massimale minimo assicurato di € 5.000,00;
 - durante lo svolgimento della campagna dovrà rispettare le osservazioni e prescrizioni sopra richiamate, in particolare, quanto espresso nella Pronuncia di V.I.A., nel parere della ASL e in quello del Comune di Colli sul Velino, oltre tutte le prescrizioni e condizioni contenute nelle Determinazioni autorizzative n. G05334 del 21/04/2017 e n. G11204 del 07/08/2017;
 - è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi.

Il presente atto verrà trasmesso alla Società COGETRAS S.r.l. e, per il rispettivo seguito di competenza, alla provincia di Rieti, al Comune di Colli sul Velino (RI), all'ASL di Rieti ed all'Arpa Lazio Sezione di Rieti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (ex art. 29, 41 e 119 del D.lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore

(ing. Flaminia Tosini)